



COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 22-12-2025

OGGETTO	ALIQUEUTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2026
---------	---

Oggi **ventidue** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
TONAZZO STEFANO	Presente	PEGORARO CARMEN	Presente
TURETTA CRISTINA	Assente	SARTORI LORENZA	Presente
MARTINELLO MAURIZIO	Presente	FUSARO ANNA MARIA	Presente
BARICHELLO JODY	Presente	IRACI ANNA	Presente
FACCIN GIOVANNI	Presente	SCARSATO DIEGO	Assente
SABBADIN DANIELE	Presente	MEGGIOLARO GIULIO	Presente
PACCAGNELLA ELEONORA	Assente		

Presenti 10 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO Dott.ssa TRIVELLATO SANDRA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, GIOVANNI FACCIN nella sua qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

SABBADIN DANIELE
SARTORI LORENZA
IRACI ANNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	ALIQUEUTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2026
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI, FINANZIARI, PERSONALE, TRIBUTI E SERVIZI ALLA PERSONA

Sentito l'Assessore competente;

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ri disciplinato l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020 e confermate con successive deliberazioni consiliari in sede di approvazione dei bilanci di previsione;

CONSIDERATO CHE:

- il comma 748 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di €. 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

- il comma 755 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi del Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015, i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del Federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- Nella G. U. n. 172 del 25 luglio 2023 è stato pubblicato il decreto 7 luglio 2023 con cui sono individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo Prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019.
- L'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, il quale dispone che, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019 e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto medesimo, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025;
- Nella G.U. n. 219 del 18 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto 6 settembre 2024 con cui viene approvato l'allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso e che

sostituisce l'allegato A del decreto 7 luglio 2023, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'art.1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'Allegato modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal decreto 7 luglio 2023;

VISTO:

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Documenti amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'articolo 151, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2026;

RITENUTO di modificare per l'anno 2026 le aliquote e detrazioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 23/12/2024, ed in attuazione il comma 757 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, previa elaborazione del prospetto compilabile accedendo all'applicazione disponibile nel portale del Federalismo fiscale (come da allegato A);

DATO ATTO altresì che, l'apposizione del parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile di Settore competente assolve anche alla funzione di validazione dei dati da pubblicare all'interno della sezione Amministrazione Trasparente, anche con riferimento agli eventuali allegati al presente provvedimento, in ossequio alla deliberazione ANAC n. 495/2024;

ATTESTATO che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Limena e della vigente sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del P.I.A.O., non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PROPONE

- 1) di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale per l'esercizio finanziario 2026 il prospetto delle aliquote elaborato accedendo all'applicazione disponibile nel portale del Federalismo fiscale e selezionando le fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756 (qui allegato sub A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- 2) di dare atto che il competente responsabile provvederà all'esecuzione del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- 3) di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34 c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000.

Ore 20:26 esce l'Assessore Paccagnella: presenti n. 10 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera avente oggetto: "Aliquote, detrazioni e riduzioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2026";

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta deliberativa e allegati al presente atto;

Sentita la seguente discussione:

Presidente FACCIN. Passiamo al punto n. 5. Parola al Sindaco.

Sindaco TONAZZO. Grazie, Presidente. Vengono confermate tutte le aliquote a parte una. Andiamo ad elencarle. Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze 0,6, assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'articolo 1, comma 741, lettera c), numero 6 della legge 160 del 2019, sì, fabbricati rurali ad uso strumentale inclusa la categoria catastale D10, 0,1, fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, esclusa la categoria catastale D10, 1 per cento, terreni agricoli 0,86. Qui abbiamo applicato un decimo di aumento, da 0,76 a 0,86, per equipararci ai terreni agricoli di quasi tutta la provincia. Aree fabbricabili, 1 per cento, altri fabbricati, fabbricati diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, 1 per cento. Rimangono invariate ovviamente tutte le esenzioni e agevolazioni.

Non abbiamo iscritto una cifra in più sul gettito Imu, perché non si è in grado di capire quanti soldi entreranno in più, dato che la cifra sarà molto esigua. Si parla al massimo di 15.000 euro per questo decimo di percentuale che è stata introdotta, ma probabilmente si attesterà più sui 10.000 euro.

Presidente FACCIN. Grazie, Sindaco. Prego, consigliere Meggiolaro.

Consigliere MEGGIOLARO. Grazie, Presidente. Volevamo domandare come mai vi fosse stata questa decisione di aumento dell'aliquota per gli agricoltori. Quando la spiegazione diventa solo per metterci in pari con gli altri Comuni e il gettito sarà talmente basso che non siamo neanche in grado di prevederlo, allora quello che mi domando io è perché lo stiamo facendo. Nel senso, non ci serve? Riusciamo ad essere un Comune più virtuoso anche di altri, lo facciamo solamente perché lo fanno gli altri e soprattutto in un periodo che comunque per gli agricoltori non è fantastico, visto tutto quanto quello che sappiamo succedere con il cambiamento climatico, con tutte quante le difficoltà che ci sono. In più, in un Comune come quello di Limena che addirittura ha dedicato un Assessorato all'agricoltura, dove effettivamente, per quanto poi vediamo che a bilancio ci sono sempre i soliti 5.000 euro scarsi, per cui mi dispiace che l'assessore all'agricoltura sia andato via, perché le avrei domandato effettivamente come questo si inquadra nella nostra grandissima tradizione agricola di limenesi.

Presidente FACCIN. Grazie, consigliere Meggiolaro. Prego, Sindaco.

Sindaco TONAZZO. Io le dico, consigliere Meggiolaro, noi siamo un Comune virtuoso e possiamo continuare probabilmente ad avere dei servizi, molti, con costi che diamo alla cittadinanza

ancora molto competitivi, uso un termine che magari... però molto più bassi rispetto ad altri Comuni. Abbiamo anche una fiscalità diversa, lo vedremo dopo sulle aliquote. Pur avendole alzate, siamo in una situazione di potenziale aumento fiscale rispetto a tanti Comuni, che sono già con aliquota fissa allo 0,80.

La scelta è stata proprio che comunque vogliamo che i nostri terreni siano coltivati, nel senso che una cosa che probabilmente non sa o, se lo sa, magari voleva farmi arrivare a questo, ovviamente se i terreni sono incolti, praticamente c'è l'aumento, sennò c'è l'agevolazione che li porta alla stessa tariffa. Tutto qui. Quindi sì, ci deve essere dopo tutta la questione, deve essere dimostrato, perché dopo ci sono una serie di contenziosi, che c'è una diretta partecipazione del proprietario che coltiva questi terreni.

Il problema è proprio perché questo vogliamo far sì che i nostri terreni siano produttivi, non siano incolti, ed è questo il motivo per cui sarà anche difficile capire questo impatto cosa porterà. Siamo sicuramente convinti che i nostri agricoltori, a cui noi vogliamo assolutamente bene, possano effettivamente sfruttare questo nuovo balzello, che non è un balzello, ma è un modo per dir loro che i terreni devono essere assolutamente coltivati, perché sennò ovviamente non scatta l'agevolazione. I terreni a conduzione

Presidente FACCIN. Grazie, Sindaco. Prego, consigliere Meggiolaro.

Consigliere MEGGIOLARO. Le chiedo se può anche articolare questa ultima uscita, sul terreno a conduzione perché, ahimè, pago lo scotto di non essere così avvezzo alla parte agricola, ahimè. Per quanto abbia avuto origini anche da questa parte, visto che mio nonno era proprio agricoltore.

Volevo domandarle se sa quale sia effettivamente la percentuale di coltivato e non coltivato, visto che c'è questa necessità di fare un incentivo e se alla fine il dover dimostrare comunque di essere coltivatore diretto o terreno a conduzione, da quello che mi pare di capire, non sia comunque un aggravio ulteriore nei confronti degli agricoltori a cui volete così tanto bene.

Sindaco TONAZZO. Le percentuali posso fargliele avere, nel senso che non è una cosa che posso rispondere adesso. Non le ho. Tra l'altro, stavo guardando mentre le parlavo la novità, non l'ho neanche detto, che c'è lì in fondo che abbiamo messo, non so se l'avete vista, c'è un'aerofotogrammetria del nostro territorio, quindi è un territorio che ha ancora molte vaste aree di terreni agricoli. Ripeto, non c'è nessuna volontà di andare a mettere in difficoltà nessuno. C'è invece la volontà di avere un territorio coltivato e avere, perché è abbastanza complicata la questione. Comunque, ripeto, l'agevolazione va in qualche modo ad appiattire l'eventuale aggravio che è veramente irrisorio, perché rispetto a tutto il terreno agricolo che abbiamo nel nostro ambiente, stiamo parlando di 10/15.000. Io le faccio avere, non è tanto forse un dato che abbiamo noi come Comune, ma probabilmente come le associazioni di categoria possono darci una mano, oppure magari anche l'ufficio nostro che in qualche modo va a lavorare con l'Imu poteva essere un po' più preciso, perché è giusto capire, rispetto ai terreni di proprietà, quelli che sono coltivati e quelli che non sono coltivati. È una cosa che le faccio sapere ben volentieri.

Il terreno a terreno a conduzione agricola, cioè che viene... Okay.

Presidente FACCIN. Grazie, Sindaco. Ci sono altri interventi? Prego, consighiera Fusaro.

Consighiera FUSARO. È uno strano modo per agevolare l'agricoltura, quello di aumentare le tasse. Ricordo, dalla presentazione del bilancio, che lei sostenne sabato che non ci sarebbe stato un aumento dell'Imu, invece un aumento dell'Imu c'è stato. C'è. Ha questa finalità, quella di aumentare, di favorire la coltivazione dei campi, però con uno strumento che è singolare.

Lei ha detto che c'è una previsione di 10/15.000 euro previsti, ma allora io ritorno sulle previsioni. Adesso lei ribadisce che non conosce quanti sono i terreni incolti del comune di Limena, quindi adesso potrebbe, se lo sapesse, potrebbe sapere quanto sarebbe il gettito massimo, auspica un gettito minimo, cioè che tutti i terreni siano coltivati...

Sindaco TONAZZO. Che tutti i terreni possono avere l'agevolazione. Auspico questo.

Consigliera FUSARO. Che tutti i terreni siano coltivati, di conseguenza possono avere l'agevolazione. Allora, tra questo massimo gettito e minimo gettito lei è arrivato a 10/15.000 euro. Come c'è arrivato non sapendo quali terreni, qual è l'area incolta del comune di Limena?

Ribadisco, uno strano modo di agevolare l'agricoltura aumentando le tasse, l'Imu, sui terreni agricoli. Una motivazione tecnica di mettersi in pari con le aliquote degli altri Comuni, Piazzola, per esempio, è all'8,5 per cento. Giusto per parlare tra compaesani con l'assessore Martinello. Però non è una motivazione tecnica. È una motivazione tecnica, non è una motivazione politica. Ribadisco, strano modo di agevolare l'agricoltura.

Sindaco TONAZZO. Forse mi sono espresso in modo non corretto. La simulazione, mi sembra avesse fatto la stessa domanda anche lei alla Capigruppo o forse ho sbagliato a capire io, ho parlato però con gli uffici dicendo che gettito potrebbe dare questo balzello di un decimo, fatto salvo le agevolazioni e quant'altro? È stata una simulazione, una previsione. Ma non sto scaricando agli uffici, è un dato che viene costruito a consuntivo, come tutto ciò che è nel bilancio. Dopo, noi andiamo a fare delle previsioni, alcune possono essere precise al 100 per cento, perché sono legate a delle progettualità, a dei documenti e quant'altro, ma con una vasta gamma di variabili, come in questo caso, è difficile dare un dato preciso.

Ci sono Comuni, come ha citato lei, che sono più alti. Non c'è da parte, non penso che si straceranno le vesti, abbiamo parlato con le associazioni di categoria rispetto a questo aggravio, usiamo questo termine, e ribadisco, forse ho sbagliato io, e chiedo scusa, c'è anche comunque la questione legata all'agevolazione che può in qualche modo andare a sopperire o perlomeno appiattare in parte importante questa dinamica di chiedere qualche soldo in più. Se sabato non l'ho detto, me ne dispiaccio, perché ovviamente era una... No, forse ho detto l'Imu, ma non ho toccato la questione...

Consigliera FUSARO. Ha detto il contrario, ha detto che non c'era aumento.

Sindaco TONAZZO. No, non ho toccato... Me ne dispiaccio, perché probabilmente, adesso andrò a vedere la slide perché si perde fra 100 mila cose, forse la slide non lo riportava e io sono andato via in cavalleria e me ne dispiaccio.

Presidente FACCIN. Grazie, Sindaco. Ci sono altri interventi? Passiamo alla dichiarazione di voto.

Consigliera FUSARO. Per le motivazioni appena esposte, perché non riteniamo che in particolare su questo aumento di aliquota sia una motivazione, che tra l'altro difetta anche di basi concrete per fare le previsioni e per prevedere quale sarà l'effetto di una decisione, quindi anche per questo motivo votiamo contrari.

Consigliere PEGORARO. Come già detto varie volte nelle riunioni dei capigruppo, sono sempre previsioni e non abbiamo la possibilità di avere delle stime precise, questo l'hanno detto gli uffici

varie volte e hanno anche giustificato per quale motivo rispetto a tutte le aliquote che possono riguardare l'Imu, l'Irpef. Detto ciò, il gruppo di maggioranza vota in maniera favorevole.

Presidente FACCIN. Possiamo mettere ai voti.

Favorevoli	7
Contrari	3 (Fusaro, Iraci, Meggiolaro)
Astenuti	0

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di delibera avente oggetto: "Aliquote, detrazioni e riduzioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2026".
- 2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, sussistendo la necessità di dare immediata applicazione alle statuizioni in essa contenute, con votazione palese che ottiene voti:

Favorevoli	7
Contrari	0
Astenuti	3 (Fusaro, Iraci, Meggiolaro).

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2026
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE
FACCIN GIOVANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa TRIVELLATO SANDRA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.